

Comuni di:				<p style="text-align: center;">UNIONE DI COMUNI “Alta Marmilla” via Anselmo Todde n. 18 - 09091 - ALES (Oristano) Tel. 0783 91998 – Fax 0783 91979 e-mail: marmillauno@tiscali.it – Pec: unionealtamarmilla@pec.it</p>
1	Albagiara	11	Morgongiori	
2	Ales	12	Nureci	
3	Assolo	13	Pau	
4	Asuni	14	Ruinassas	
5	Baradili	15	Senis	
6	Baressa	16	Sini	
7	Curcuris	17	Usellus	
8	Gonnoscodina	18	Villa s. Antonio	
9	Gonnosnò	19	Villa Verde	
10	Mogorella			
CENTRALE DI COMMITENZA				

Protocollo n. 1540 del 16.03.2022

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'appalto per la “Concessione del servizio pubblico di gestione della struttura sportiva-socio-ricreativa del Comune di Baradili” – CIG 911739043E

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 8 del 11.02.2022 del Responsabile dell'Area Amministrativa, il Comune di Baradili ha stabilito di affidare in concessione il servizio di gestione della struttura sportiva – socio – ricreativa di proprietà comunale

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.sardegnaecat.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Baradili [codice NUTS ITG2G]

CIG 911739043E

La **Responsabile del procedimento di gara**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'Arch. Ilaria Suozzi – e-mail: area.tecnica@unionecomunialtamarmilla.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Manuale imprese – guida alle gare telematiche consultabile sul sito www.sardegnaecat.it;
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://unionecomunaltamarmilla.it/> ➔ amministrazione trasparente ➔ bandi di gara e contratti, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non è suscettibile alla suddivisione in lotti funzionali.

Tabella 1

n	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo 10 anni	Importo eventuale rinnovo 5 anni
1	Servizi gestione strutture e punti di ristoro ¹	55312000-0	P		
2	Servizio gestione impianti sportivi ²	92610000-0	S		
3	Canone Concessorio			€ 120.000,00	€ 60.000,00
A) Importo totale soggetto a rialzo				€ 120.000,00	€ 60.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00	€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 120.000,00	€ 60.000,00

¹ Struttura piscina, punto di ristoro, chiosco bar, pizzeria;

² Impianti sportivi: campo padel, campo tennis e campo calcetto;

Il valore stimato della concessione per l'intero periodo, determinato ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 50/2016, comprensivo del canone concessorio a base di gara e comprendente il flusso di corrispettivi che si presume verranno pagati dagli utenti/fruitori per i servizi resi (impianti sportivi – piscina, campo padel, campo tennis, campo calcetto, punto di ristoro, chiosco bar, pizzeria) ammonta a complessivi € 3.750.000,00 al netto dell'IVA per l'intera durata della Concessione (15 anni) e risulta inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

A	VALORE DELLA CONCESSIONE	PERIODO 2022 – 2037 (15 anni)
A1	Canone concessorio	€ 180.000,00
A2	Ricavi impianto sportivo (piscina)	€ 1.463.000,00
A3	Ricavi impianto sportivo (campo padel)	€ 4.500,00
A4	Ricavi impianto sportivo (campo tennis)	€ 2.250,00
A5	Ricavi impianto sportivo (campo calcetto)	€ 5.250,00
A6	Ricavi punto ristoro	€ 635.000,00
A7	Ricavi chiosco bar	€ 230.000,00
A8	Ricavi pizzeria	€ 1.230.000,00
	SOMMANO	€ 3.750.000,00

Tale valore, che ha carattere puramente indicativo e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, è stato stimato prendendo in considerazione diversi aspetti relativi all'attività che verrà/potrà essere esercitata nella struttura oggetto di concessione, tra i quali:

- introiti (impianti sportivi – piscina, punto di ristoro, chiosco bar, pizzeria) relativi alla media del triennio 2018/2020;
- indefinibilità dell'afflusso di clientela;
- prevedibilità di inizio attività per l'anno 2022 a partire dalla stagione primaverile;
- condizioni socio-ambientali legate all'emergenza sanitaria ancora in essere per il quale il fatturato potrebbe essere inferiore alla stima;
- valore del canone concessorio posto a base di gara.

Per l'affidamento in concessione della struttura è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) oltre IVA, ove dovuta, soggetto ad unico rialzo espresso in euro.

Il canone concessorio annuale, ovvero quello migliorativo offerto in sede di gara, è costituito per almeno il 50% dell'importo posto a base di gara da trasferimento monetario e per la restante parte dal valore delle spese di investimento da concludersi entro i primi 2 anni dalla stipula del contratto di concessione per:

- opere strutturali di miglioria;
- interventi di efficientamento energetico;
- compartecipazione agli interventi di manutenzione straordinaria;

previa valutazione ed approvazione da parte della Stazione appaltante.

Il suddetto canone annuale, ovvero quello migliorativo offerto in sede di gara, dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Detto canone sarà soggetto all'indicizzazione ISTAT - FOI annuale, a partire dall'anno successivo, come determinata e comunicata dall'ente concedente. Eventuali ritardi nei pagamenti del canone di concessione comporteranno il calcolo degli interessi legali.

Nel caso di ritardo nel pagamento di oltre 2 trimestri o di ritardato adempimento dell'investimento programmato, l'ente concedente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il corrispondente importo maggiorato del 30% a titolo di penale, con l'obbligo per il concessionario di reintegrare immediatamente detto deposito. Il mancato reintegro costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza della concessione.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Il piano economico e finanziario di massima tiene conto dei servizi minimi, come indicati nel capitolato di gestione/schema di convenzione, che dovrà garantire il concessionario, il quale si impegnerà a dimostrare la sostenibilità della proposta progettuale offerta, allegando all'offerta economica il proprio piano economico e finanziario.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 10 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 5 anni, per un importo annuale di € 12.000,00 soggetto al rialzo offerto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero iscrizione agli Albi/ Registri/ Schedari equivalenti previsti dalla normativa vigente, (*secondo quanto previsto dalla natura giuridica del soggetto*) per una delle attività inerenti all'oggetto della concessione relativa a:
 - gestione di bar /ristoranti e/o pizzerie con somministrazione di bevande e alimenti;
 - gestione di impianti natatori e/o parchi acquatici o impianti analoghi;
- b) per le società e associazioni sportive anche dilettantistiche ed Enti di promozione e propaganda sportiva è richiesta, alla data di partecipazione, la legale costituzione sulla base della normativa vigente e l'affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di promozione riconosciuti del CONI.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti per la gestione del servizio principale oggetto di concessione, ovvero della gestione del parco giochi acquatico comunale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili di valore pari o superiore all'importo annuale posto a base d'asta (12.000,00 escluso IVA);

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

- b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di valore pari o superiore all'importo annuale posto a base d'asta (12.000,00 escluso IVA);

Il settore di attività è quello di gestione di impianti natatori e/o parchi acquatici o impianti analoghi (prestazione principale oggetto del presente appalto di concessione) che non può essere affidato in sub-concessione, mentre la gestione di bar /ristoranti e/o pizzerie con somministrazione di bevande e alimenti (prestazione secondaria oggetto del presente appalto di concessione) può essere soggetta a sub-concessione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

I requisiti di fatturato sopra richiesti, sono motivati, ai sensi dell'art. 83, co. 5 D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii., al fine di selezionare operatori economici in possesso di una struttura economico finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, dotati di esperienza comprovata e continuativa nel settore di riferimento e, pertanto, della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento garantendo standard adeguati in considerazione dell'importo complessivo dell'appalto, della durata del contratto. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, anche in forma aggregata, non è richiesto il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.

Il concorrente deve avere esperienza per almeno 3 (tre) anni, anche non continuativi, nei 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara:

- *un elenco di servizi analoghi nella gestione di servizi di bar / ristoranti e/o pizzerie con somministrazione di bevande e alimenti o analoghi a quelli oggetto di concessione, mediante esercizio in proprio dell'attività d'impresa o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il 3° grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- *un elenco di servizi analoghi ad aver esercitato in proprio attività di gestione di piscine e/o parchi giochi d'acqua o impianti analoghi a quelli oggetto di concessione purché pubblici o privati aperti al pubblico, con referenze positive documentate dal committente pubblico o privato ovvero da autocertificazione in caso di titolare con esercizio diretto dell'attività di importo complessivo minimo annuale pari a € 12.000,00 (importo posto a base di gara, IVA esclusa);*

Qualora il soggetto che intende partecipare alla gara non possieda entrambi i requisiti richiesti dalla gestione unica, è ammessa eventuale sub-concessione solo per i locali ristoro chiosco bar-pizzeria. In tal caso tale facoltà dovrà essere espressamente specificata nel progetto di gestione.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

l) Organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale (indicare almeno le figure essenziali):

COMPARTO PISCINA

- n. 3 Bagnini;
- n. 1 addetto biglietteria (eventuale);
- n. 1 manutentore (eventuale);
- n. 1 addetto pulizie;
- n. 1 addetto bar;

COMPARTO PIZZERIA

- n 1 Pizzaiolo;
- n 1 Camerieri;
- n 1 addetto chiosco bar;

La comprova del requisito dovrà essere espressamente specificata nel progetto di gestione.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera b) relativo alla prestazione principale deve essere soddisfatto, in caso di raggruppamento temporaneo verticale, dalla mandataria; il fatturato

specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto deve essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lettera c) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6 e 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- gestione di impianti natatori e/o parchi acquatici o impianti analoghi.

Data la peculiarità, la specificità del servizio, potranno essere subappaltate solamente le seguenti attività:

- gestione di bar /ristoranti e/o pizzerie con somministrazione di bevande e alimenti.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, l'amministrazione non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

~~L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:~~

- ~~a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice, e precisamente di importo pari ad € 0,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;~~
- ~~b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.~~

~~La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:~~

- ~~a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato ... [la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario sul conto corrente, postale o PagoPA];~~
- ~~b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;~~
- ~~c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#); svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione~~

~~contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:~~

~~<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>~~

~~<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>~~

~~http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf~~

~~http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp~~

~~La garanzia fideiussoria deve:~~

- ~~a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);~~
- ~~b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;~~
- ~~c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;~~
- ~~d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;~~
- ~~e) prevedere espressamente:~~
 - ~~1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;~~
 - ~~2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;~~
 - ~~3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.~~
- ~~g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 15 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.~~

~~La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:~~

- ~~a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;~~
- ~~b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;~~
- ~~c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.~~

~~In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.~~

~~In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.~~

~~Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.~~

~~In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:~~

- ~~a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;~~
- ~~b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.~~

~~Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.~~

~~È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.~~

~~Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.~~

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la struttura sportiva-socio-ricreativa del Comune di Baradili, oggetto della concessione è obbligatorio.

Il sopralluogo si rende necessario al fine di operare le valutazioni necessarie per la predisposizione dell'offerta e ottenere il rilascio di apposita attestazione da allegare all'istanza di partecipazione.

I soggetti interessati dovranno contattare il RUP al fine di concordare la data e l'ora di esecuzione del sopralluogo con anticipo di almeno 2 giorni, per pec: protocollo@pec.comune.baradili.or.it, oppure per telefono al 0783-95095.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, che l'operatore economico potrà precompilare: Allegato D.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020>.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema SardegnaCAT, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://www.sardegncat.it/>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative.

L'offerta deve essere caricata sul Sistema SardegnaCAT entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 15:00 del giorno 20.04.2022** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

L'offerta è costituita da tre buste virtuali contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In ogni caso il concorrente esonera l'ente gestore della piattaforma SardegnaCAT e la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- **BUSTA A – Documentazione amministrativa;**
- **BUSTA B – Offerta tecnica;**
- **BUSTA C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SardegnaCAT **"BUSTA A – Documentazione amministrativa"** la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 8;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 7.4.e 7.5;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione [*o in alternativa, nella dichiarazione integrativa*] il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con delibera G.C. n. 80 del 20.12.2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità approvato con Delibera della G.C. n. 6 del 31.01.2017. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia della sede legale oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a

tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia della sede legale;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione possenga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura]*.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio [@e.bollo](#) dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In alternativa tramite utilizzo del Modello F23 dal quale si evince l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore economico; nella sezione 5 i dati dell'Ente, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice TWK, nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno ed il numero del CIG, nella sezione 11 (codice

tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, nella sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema [@e.bollo](#) ovvero del bonifico bancario, o del mod. F23.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Documento obbligatorio rilasciato dal Comune di Baradili in base alle modalità disciplinate al punto n. 10.

14.5 COPIA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Documento disciplinato in base alle modalità di cui al punto n. 11.

14.6 DOCUMENTO PASSOE

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

14.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SardegnaCAT **"BUSTA B – Offerta Tecnica"** la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti (progetto di gestione);

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

- A. PIANO DELLE ATTIVITÀ
- B. ORGANIGRAMMA
- C. PIANO DI APERTURA AL PUBBLICO
- D. PIANO DI INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI/ATTIVITÀ OFFERTE

Il progetto di gestione deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico indica il nome (se è già stato individuato) e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni previste al punto n. 7.3.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SardegnaCAT **"BUSTA C – Offerta Economica"** la seguente documentazione:

- a) canone annuo di concessione offerto espresso in euro (al netto dell'IVA), soggetto ad un unico rialzo percentuale, in riferimento all'intera durata della concessione, rispetto all'importo a base d'asta di € 12.000,00 annue, per un totale di € 120.000,00 per anni 10, rinnovabili per eventuali ulteriori anni 5 per un totale di 15 (quindici) anni corrispondente al canone complessivo di € 180.000,00;

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

Il canone di concessione è costituito per almeno il 50% dell'importo a base d'asta da trasferimento monetario e per la restante parte da spese di investimento. L'offerta dovrà distintamente specificare l'importo corrispondente al trasferimento monetario e l'importo dell'investimento che si intende realizzare.

b) la stima dei costi della manodopera;

c) importo complessivo dell'investimento da realizzare;

L'investimento dovrà essere concluso entro i primi 2 anni dalla stipula del contratto di concessione, salvo eventuale proroga che potrà essere autorizzata dall'amministrazione concedente per cause sopravvenute o imprevedibili.

L'investimento potrà riguardare:

- opere strutturali di miglioria;
- interventi di efficientamento energetico;
- compartecipazione agli interventi di manutenzione straordinaria.

L'importo dell'investimento si intende in opere al netto delle spese generali relative all'Iva e alle spese tecniche

L'investimento da realizzare verrà sottoposto alla valutazione ed approvazione da parte dell'Amministrazione comunale e successivamente al suo benestare, l'aggiudicatario dovrà provvedere a presentare la pratica al SUAPE, e trasmettere al Comune di Baradili gli elaborati grafici, il computo metrico estimativo sulla base dei prezzi unitari riferiti al prezzario regionale a firma del professionista incaricato e n. 2 preventivi di spesa da parte di ditte diverse.

Qualora la spesa certificata a consuntivo, risultante dalla contabilità finale corredata da certificato di regolare esecuzione dell'opera, sia inferiore a quella stimata in sede di offerta, la differenza dovrà essere integrata da ulteriori investimenti fino a concorrenza dell'importo offerto ovvero corrisposta mediante integrazione del canone monetario.

d) piano economico finanziario che illustri i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione della struttura, per tutto l'arco temporale della concessione.

Il piano economico finanziario non è soggetto a valutazione ma è funzionale a saggiare la fattibilità economica dell'offerta presentata in gara per tutta la durata della concessione, tenuto conto che l'utenza del parco giochi.

L'offerta formulata sarà vincolante per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sopra indicato.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica (punteggio massimo 70/100) si sostanzia in un PROGETTO DI GESTIONE che dovrà rispondere alle finalità della concessione e dovrà contenere l'insieme delle proposte offerte con specifica distinzione delle proposte ulteriori rispetto agli oneri e prescrizioni minimi previsti nel capitolato di gestione/schema di convenzione.

Le eventuali proposte coincidenti con quanto il concessionario è tenuto a garantire sulla scorta del capitolato di gestione/schema di convenzione non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il progetto di gestione dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente singolo ovvero da tutti i legali rappresentanti dei costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti.

Il PROGETTO DI GESTIONE, dovrà essere articolato e suddiviso secondo gli elaborati di seguito elencati per i quali sono previsti i seguenti punteggi massimi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO 70
A.	PIANO DELLE ATTIVITÀ	25 punti
B.	ORGANIGRAMMA	15 punti
C.	PIANO DI APERTURA AL PUBBLICO	20 punti
D.	PIANO DI INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI OFFERTI DALLA	10 punti
TOTALE		70 PUNTI

A. PIANO DELLE ATTIVITÀ

Il Piano delle attività dovrà contenere la descrizione delle attività/servizi, il calendario di sviluppo annuale e il numero di ore settimanali e/o mensili per ogni attività che il Concessionario intende attivare al fine di garantire la migliore qualità nella gestione della struttura oggetto di concessione, con particolare riferimento:

- alla promozione di attività idonee a valorizzare la struttura mediante organizzazione di eventi di ampia risonanza in specifiche giornate che favoriscano l'aggregazione sociale con ampio richiamo sul territorio (spettacoli, intrattenimento culturale e/o artistico, animazione e più in generale attività di attrazione e animazione);
- alla promozione dell'attività sportiva e/o di aggregazione sociale e culturale mediante organizzazione di tornei, campionati, corsi e/o laboratori di varia natura (artistici, culinari, culturali, sportivi quali corsi di acqua gym, tennis, calcetto, padel, etc.);
- alle attività ludiche e di intrattenimento per bambini (corsi di pittura, giochi in acqua, etc.) e/o alle iniziative specifiche in favore delle fasce più deboli (anziani, disabili, etc.) di educazione all'attività sportiva e alla salute;
- ad attività straordinarie (corsi di acqua bike, di spinning o comunque attività che richiedano una particolare attrezzatura tecnica);
- a sconti o gratuità per i residenti nel Comune di Baradili.

Il punteggio per il Piano delle attività sarà attribuito solo alle attività calendarizzate.

B. ORGANIGRAMMA

Il modello organizzativo deve indicare l'organizzazione complessiva del personale che si intende impiegare, specificando il tipo di impiego e le nuove assunzioni stagionali o annuali (12 mesi), con la precisazione circa il regime di tempo pieno o ridotto, evidenziando anche l'eventuale assunzione di nuove risorse che favoriscano l'occupazione locale e del territorio dell'Alta Marmilla.

I punteggi che verranno attribuiti per le nuove assunzioni, da effettuarsi applicando regolare contratto di lavoro subordinato.

C. PIANO DI APERTURA AL PUBBLICO

Il Piano di apertura deve dettagliare il regime temporale di apertura al pubblico della struttura, tenuto conto che il concessionario dovrà comunque garantire, come previsto all'art. 9 del capitolato di gestione/schema di convenzione:

- Parco giochi d'acqua: l'apertura al pubblico per almeno 3 (tre) mesi l'anno (giugno / settembre) tutti i giorni della settimana per un minimo di 10 ore giornaliere;
- Pizzeria: l'apertura al pubblico per un minimo di 6 mesi l'anno (tutti i giorni, salvo riposo settimanale) che ricomprenda la stagione estiva (es. maggio / ottobre);
- Chiosco-bar: apertura al pubblico per un minimo di 6 mesi l'anno (tutti i giorni, salvo riposo settimanale) che ricomprenda la stagione estiva (es. maggio / ottobre);

Viene fatto salvo il periodo di apertura durante il 1° anno di attività che verrà parametrato all'effettiva durata di disponibilità dei locali.

- impianti sportivi: con apertura garantita al pubblico e fruibilità per l'intero anno;
- l'accesso libero e gratuito all'area giochi bambini nonché al parco e percorso fitness;
- eventuale fruibilità gratuita degli impianti sportivi per attività e/o eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Baradili previo accordo con il concessionario;
- le tariffe massime di accesso agli impianti sportivi sono stabilite dal Comune di Baradili.

D. PIANO DI INTEGRAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA E PROMOZIONE TURISTICA

Il Piano di integrazione deve dettagliare le proposte con le quali il concessionario intende realizzare una sinergica ed effettiva integrazione tra le varie attività offerte dalla struttura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possibilità di acquistare un biglietto unico a prezzo ridotto per utilizzo del parco giochi d'acqua e impianti sportivi, biglietto a prezzo ridotto per famiglie con utilizzo degli impianti sportivi e parco giochi d'acqua e/o con menu ristorazione, etc.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI
1	PIANO DELLE ATTIVITA'	25	1.1	eventi calendarizzati della durata minima di 3 ore mese *	1		8
			1.2	corsi/laboratori calendarizzati di durata non inferiore a 8 ore mensili *	1		4
			1.3	attività ludica calendarizzata in favore di bambini o anziani o disabili *	1		4
			1.4	per ogni attività/corso che richieda dotazioni meccaniche attualmente non presenti nella struttura	2		4
			1.5	sconti per i residenti del Comune di Baradili		ogni 25%: 0,5	2
2	ORGANIGRAMMA	15	2.1	per ogni risorsa stagionale (minimo mesi 3) impiegata a tempo pieno		1	7
			2.2	per ogni risorsa stagionale (minimo mesi 3) impiegata a tempo parziale		0,50	4
			2.3	per ogni risorsa annuale (mesi 12) impiegata a tempo pieno		2	2
			2.4	per ogni risorsa annuale (mesi 12) impiegata a tempo parziale		2	2
3	PIANO DI APERTURA AL PUBBLICO	20	3.1	per ogni mese di apertura della pizzeria oltre i 6 mesi minimi garantiti		2	4
			3.2	per ogni mese di apertura del chiosco bar oltre i 6 mesi minimi garantiti		2	4
			3.3	per ogni 10 giorni di apertura del parco giochi d'acqua oltre i 3 mesi minimi garantiti		1	2

			3.4	eventi calendarizzati nel Piano delle attività che comportino l'apertura straordinaria del parco giochi d'acqua nelle ore serali (dalle 20:00 in poi)		1	6
			3.5	per ogni ora di apertura del parco giochi d'acqua oltre le 10 ore minime garantite		2	4
4	PIANO DI INTEGRAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA E PROMOZIONE TURISTICA	10	4.1	per ogni proposta di integrazione dei servizi offerti dalla struttura	1		5
			4.2	promozione PUBBLICITARIA della struttura (es. pagina social media, sito booking, sito internet, spot, giornali, dépliant, etc.)	1		5
	TOTALE	100					

* Il punteggio per tali sub-criteri non sarà attribuito agli altri sub-criteri del Piano delle attività.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione dei punteggi, le valutazioni verranno assegnate ad insindacabile giudizio da parte di ciascun componente della Commissione giudicatrice secondo la seguente scala di giudizi: L'attribuzione del punteggio per ciascun sub elemento dell'offerta tecnica avverrà applicando la seguente formula:

$$\text{Punti} = P_{\max} * M_c$$

dove:

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile al sub elemento di valutazione considerato;

M_c = media dei coefficienti (variabili da 0 a 1) attribuiti da ciascun commissario ai singoli sub elementi dell'elaborato progettuale valutati mediante autonomo giudizio discrezionale e facendo riferimento alla seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della

		proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Nel calcolo della media dei coefficienti i valori non interi saranno presi in considerazione fino alla seconda cifra decimale, approssimata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà pari alla somma dei punti assegnati in relazione alle diverse voci (elementi articolati in sub-elementi) di valutazione qualitativa.

“RIPARAMETRAZIONE SEMPLICE”

Per garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo, se nessun operatore economico ottiene, rispetto ad un singolo elemento, il punteggio massimo previsto nel disciplinare, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il punteggio massimo (peso totale) all'operatore economico che relativamente a tale elemento ha ottenuto il punteggio più elevato, mentre alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale decrescente. Cosiddetta “riparametrazione semplice”. Gli elementi da riparametrare sono tre, specificamente: qualità organizzativa; qualità del servizio; qualità alimentare.

Ad esempio: se rispetto all'elemento “qualità del servizio” una delle ditte partecipanti ha ottenuto 28 punti, l'altra 24 e l'altra ancora 20, quella che ha conseguito 28 punti con la riparametrazione ne otterrà 30. Le altre due otterranno rispettivamente 25,71 punti ($24/28 \cdot 30$) e 21,43 punti ($20/28 \cdot 30$). Come da esempio, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, l'arrotondamento all'unità superiore non verrà effettuato nella prima operazione (divisione), ma solo nella seconda (moltiplicazione).

“RIPARAMETRAZIONE ASSOLUTA” - ESCLUSIONE

Anche nel caso in cui nessuna offerta tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi dell’offerta tecnica, non verrà effettuata alcuna riparametrazione (cosiddetta “riparametrazione assoluta o di secondo livello”), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

La componente economica dell’offerta (punteggio massimo **30/100**) è costituita come segue:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
A	canone offerto in aumento rispetto alla base di gara espresso in euro (iva esclusa)	30 punti
TOTALE		30 PUNTI

L’offerta economica è accompagnata dal Piano economico finanziario, il quale non è soggetto a valutazione ma è funzionale a saggiare la fattibilità economica dell’offerta presentata in sede di gara per tutta la durata della concessione.

L’offerta economica dovrà essere espressa in euro in cifre e lettere e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero, nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzi ordinari, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio.

In caso di discordanza tra importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato in lettere.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni di alcun genere né offerte recanti un canone annuale inferiore all’importo a base di gara.

Nella formulazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte le condizioni, le circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto di concessione e, quindi, sulla determinazione dell’importo offerto.

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato di gestione/schema di convenzione da parte di tutti i concorrenti.

Il punteggio per l’offerta economica verrà attribuito come segue.

Canone annuo offerto - in aumento rispetto alla base di gara - espresso in euro (IVA esclusa)

Il concorrente indicherà in euro, in cifre e in lettere, l’importo di canone annuo che intende offrire al Comune di Baradili ed il relativo punteggio sarà determinato mediante:

- l’attribuzione del massimo punteggio di 30 (trenta) punti per il canone più alto offerto;
- l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per i canoni offerti di importo pari alla base d’asta;

L’attribuzione dei punteggi successivi avverrà mediante applicazione della seguente formula matematica, proporzionale inversa:

$$P_i = P_{\max} * (Val\ i / Val\ max)$$

Dove:

P_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

P_{max} = coefficiente massimo

Val max = Valore di risposta massimo (più alto) tra quelli espressi dai Concorrenti

Val i = Valore di risposta del Concorrente

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il **giorno 20.04.2022 alle ore 16:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione

“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
-

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione tramite bonifico bancario. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.794,38. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi tramite pec.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Oristano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Unione di Comuni "Alta Marmilla" – Via Anselmo Todde n. 18 - C.F. 90037280952
Tel. 0783.91101 – PEC: unionealtamarmilla@pec.it - Posta elettronica: area.tecnica@unionecomunaltamarmilla.it

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Telefono: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it individuato nella **LIGURIA DIGITALE S.p.A. con sede a Genova in Via Melen 77 CAP 16152 – Tel: 010/65451 – email: info@liguriadigitale.it – pec: protocollo@pec.liguriadigitale.it;**

Responsabile del trattamento: Dirigente dell'Unione di Comuni "Alta Marmilla" – Ales;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma - t. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Basilio Pusceddu

Il Responsabile del Procedimento di gara
Arch. Ilaria Suozzi